

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Ceroni ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nato il [OMISSIS] ad [OMISSIS] (cod. fisc. [OMISSIS]) del Foro di Catania, difeso in proprio, avverso la decisione in data 1.9.2023, emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania con la quale è stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Enrico Angelini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

La vicenda trae origine dalla segnalazione da parte di Cassa Forense inviata al COA degli avvocati di Catania circa il mancato adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria, (il così detto Mod. 5) per gli anni 2016 (mod. 5/2017), 2017 (mod. 5/2018) e 2018 (mod. 5/2019).

Il COA di Catania informava l'interessato con comunicazione del 28.3.2022 invitandolo a formulare le proprie deduzioni al riguardo, ed avvisandone che la stessa comunicazione veniva inviata al CDD competente per ogni valutazione.

Instauratosi il procedimento disciplinare davanti al CDD, veniva approvato il seguente capo di imputazione.

“Avere violato l'art. 16 e 70 comma 4 del Codice deontologico Forense e dell'art. 17 Legge 576/1980 per avere omesso il segnalato invio della comunicazione annuale obbligatoria Modello 5/19 in relazione al reddito netto professionale e volume d'affari prodotti negli anni 2016, 2017 e 2018.

Violazione commessa in permanenza.”.

Nel corso del procedimento disciplinare l'incolpato veniva convocato per la data del 12 gennaio 2024, ma nella stessa giornata inviava richiesta di rinvio basata su un allegato certificato medico datato il giorno precedente, che attestava una patologia di lombosciatalgia acuta con prognosi di giorni 5 di riposo assoluto.

Il CDD rigettava la richiesta, rilevando che la certificazione prodotta non attestava un impedimento assoluto a comparire e procedeva in assenza dell'incolpato.

All'esito dell'istruttoria, il CDD riteneva accertata la responsabilità dell'incolpato per gli illeciti contestati, in assenza di qualunque difesa o giustificazione.

Quanto la sanzione applicata il CDD valutava che l'incolpato era già stato destinatario per due volte della sanzione disciplinare della censura con le decisioni n. 11/2017 e 28/2022 oltre che del provvedimento di sospensione per anni 1 di cui alla decisione n. 27/2023.

Valutato quindi che non esiste una sanzione edittale, il CDD ha ritenuto congruo applicare all'incolpato la sanzione di mesi 4 di sospensione.

L'avv. [RICORRENTE], in proprio, ha proposto tempestiva impugnazione avverso la decisione del CDD di Catania e ha chiesto al CNF di annullare la decisione per violazione del diritto di difesa, in ragione del mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute ovvero, in subordine, di riformarla, annullandola ed archiviando la notizia disciplinare per insussistenza di violazioni deontologiche ovvero applicando la più lieve sanzione dell'avvertimento o della censura.

Il ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] non risulta articolato in distinti motivi di impugnazione, ma in un motivo unico per ragioni che possono riassumersi come di seguito:

- nullità del procedimento per lesione del diritto alla difesa per mancato accoglimento ed assenza di motivazione in ordine alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a ragioni di salute;
- eccessività della sanzione, che tiene conto anche di un precedente disciplinare non definitivo.

Quanto al primo motivo l'incolpato denuncia la violazione del diritto di difesa per il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio

Quanto alla sanzione basata anche su due precedenti in base ai quali il CDD ha adottato la sanzione così grave della sospensione di mesi quattro, contesta l'incolpato che in realtà solamente l'esito del procedimento tenutosi nel 2017 è divenuto esecutivo e definitivo (sanzione: censura) mentre quello di cui al n. 13 del 2015 non avrebbe dovuto essere preso in considerazione in quanto ancora pendente (la memoria è del 30.9.2023) e comunque per fatti caduti in prescrizione.

Il ricorrente aggiunge poi testualmente che "sta provvedendo ad ultimare l'invio del Mod. 5/19 relativo al reddito netto ed al volume degli affari ai fini Iva dal 2016 in poi."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente verificare l'eccezione formulata dall'incolpato circa la presunta violazione del diritto di difesa in merito al mancato accoglimento della richiesta di rinvio della seduta disciplinare del 12 gennaio 2024, in base a certificato medico contenente prognosi di 5 giorni.

Il CDD rigettava la richiesta, non ritenendo la diagnosi di "lombosciatalgia acuta" accompagnata dalla prescrizione di cinque giorni di riposo assoluto valida come "legittimo impedimento", e procedeva pertanto in assenza dell'incolpato.

Come è noto la legge professionale consente al giudice disciplinare di fare applicazione della disciplina in materia di «*legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire*»

(art. 59, comma 1, lettera d) della legge n. 247/2012, nonché art. 21 Reg. CNF n. 2/2014 per il procedimento disciplinare).

La valutazione di Cdd è conforme alla costante giurisprudenza, domestica e di legittimità, come dimostrato da Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 29589 del 11 ottobre 2022 che, di recente, ha considerato non assoluto un impedimento identico alla situazione rappresentata al CDD dall'odierno incolpato.

Il motivo va pertanto rigettato.

Per quanto riguarda il merito della vicenda, la condotta contestata appare del tutto accertata, dato si che si rileva dalla documentazione del procedimento; ed invero lo stesso incolpato ammette tale mancanza, asserendo nel ricorso di essere in procinto di "ultimare l'invio del modello 5/19 relativo al reddito netto e al volume degli affari ai fini IVA dal 2016 in poi."

Tale omissione comporta un rilevante *vulnus* per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest'ultima di valutare il volume d'affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare.

Ne deriva che quella che può apparire come una semplice dimenticanza o comunque una violazione di scarsa rilevanza, risulta invece gravemente lesiva del sistema assistenziale e previdenziale di cui anche coloro che omettono le prescritte dichiarazioni, e di conseguenza anche i relativi versamenti, comunque si giovano.

Se pertanto nella fattispecie non può essere revocata in dubbio la violazione contestata, residua da valutare l'entità della sanzione da applicare nel caso di specie e pertanto la congruità di quella assunta dal CDD.

Il ricorrente eccepisce l'eccessività della sanzione irrogata, in considerazione del fatto da lui dichiarato di essere in corso la regolarizzazione della propria posizione nei confronti di Cassa Forense.

Contesta altresì la circostanza che il CDD ha tenuto conto, in sede di determinazione della sanzione, di due precedenti disciplinari (due "censure", una comminata nel 2017 ed una nel 2022), sebbene solamente la sanzione del 2017 fosse definitiva ed esecutiva, in quanto per la sanzione che lo raggiungeva nel 2022 risultava proposta impugnazione dinanzi al CNF, allo stato ancora pendente.

Gli organi disciplinari CDD e CNF hanno il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. SS.UU. 13791/12).

Nel caso di specie appare effettivamente eccessiva la sanzione di mesi quattro di sospensione dell'attività professionale.

Ciò premesso, anche valutando l'esito di altri analoghi procedimenti disciplinari, si ritiene corrispondente ad equità ridurre la sanzione irrogata a quella della sospensione dell'esercizio della professione per mesi due.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e applica all'incolpato la sanzione della sospensione dell'esercizio della professione per mesi due.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà